

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORE
ANTONIO UCKMAR

DIRETTORE
VICTOR UCKMAR
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DIRETTORE SCIENTIFICO
CESARE GLENDI
UNIVERSITÀ DI PARMA

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

MASSIMO BASILAVECCHIA
UNIVERSITÀ DI TERAMO

PIERA FILIPPI
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO
UNIVERSITÀ LAUSS DI ROMA

ANTONIO LOVISOLO
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIANNI MARONGIU
UNIVERSITÀ DI GENOVA

DARIO STEVANATO
UNIVERSITÀ DI TRIESTE



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2007

| | |
|--|-----------|
| Applicabilità - Liquidazione - Interpello (Risoluzione 132 del 14 giugno 2007) | Pag. 1201 |
| Valore aggiunto - Diritto d'autore - Ritenute d'acconto - Cessione diritto d'autore - Regime agevolato <i>ex art. 13, l. n. 388 del 2000</i> - Applicabilità - Interpello (Risoluzione 145 del 28 giugno 2007) | » 1201 |
| Valore aggiunto - Obblighi previdenziali e assistenziali - Detrazione operata dall'appaltante - Interpello (Risoluzione 146 del 28 giugno 2007) | » 1201 |
| Valore aggiunto - Edilizia - Contratto di fornitura - Inversione contabile - Inapplicabilità - Interpello (Risoluzione 148 del 28 giugno 2007) | » 1201 |
| Valore aggiunto - Rimborsi - Categoria di contribuenti - Applicabilità (Circolare 45 del 10 luglio 2007) | » 1201 |
| Valore aggiunto - Regime del deposito Iva - Profili sanzionatori (Circolare 23 del 27 luglio 2007) | » 1201 |

Documenti

| | |
|--|--------|
| BELTRAME G., Contribuenti trattati come evasori | » 1216 |
| CARACCIOLI I., Tempi maturi per rivedere i reati tributari | » 1207 |
| DINI L., Il partito tassa e spendi | » 1220 |
| GHIDINI G., Benzina e tasse commedia degli inganni | » 1205 |
| GIAVAZZI F., Il mito della spesa | » 1214 |
| MAGRIS C., A Cesare quel che è di Cesare. | » 1211 |
| MESSORI V., La Chiesa e la «legittima difesa» dalle richieste di Cesare. | » 1209 |
| PRODI R., San Paolo, lo Stato e gli evasori. | » 1203 |
| VISCO V., La mia <i>shock therapy</i> ? Colpa della condono-mania | » 1218 |
| Bollettino bibliografico | » 1223 |
| Libri ricevuti | » 1243 |
| Dissertazioni di laurea | » 1245 |

PARTE SECONDA

Note a sentenza

| | |
|---|-----------|
| CAPELLO F., sottrazione di merci al regime di transito comunitario esterno e buona fede dell'importatore. | Pag. 1215 |
| GIOLO A., Il regime transitorio dell'invim impedisce l'estensione del giudicato <i>ex art. 1306 c.c.</i> | » 1193 |
| LULY G., La legittimazione del notaio all'impugnazione dell'avviso di accertamento | » 1233 |
| MENTI F., Registrazione irregolare delle spese e deducibilità dal reddito d'impresa | » 1177 |
| QUERCI A., L'assegno di divorzio <i>una tantum</i> : natura giuridica e deducibilità ai fini Irpef | » 1167 |
| ROCCO G., L'esenzione dall'imposta di registro e di bollo delle sentenze di ammissione del credito fiscale al passivo fallimentare. | » 1203 |
| SERRANÒ M.V., Il c.d. fermo amministrativo <i>ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923</i> e il dilemma della giurisdizione competente. | » 1237 |

Rassegna di giurisprudenza

| | |
|---|--------|
| PICIOCCHI P., L'imposta comunale sugli immobili (1993-2007) | » 1247 |
|---|--------|

Giurisprudenza

QUESTIONI GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1306, c.c. - Trasferimento di bene immobile - Valore - Diversità della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e dell'invim - Ipotesi in cui si verifica - Individuazione - Estensione del giudicato favorevole - Esclusione (Cass., sez. trib., 27 novembre 2006, n. 25060) | » 1193 |
| Art. 39, 2° comma, lett. d), d.p.r. 1973, n. 600 - Irregolarità nelle scritture contabili - Accertamento induttivo - Legittimità - Sussistenza (Cass., sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12279) | » 1177 |
| Art. 39, 2° comma, lett. d), d.p.r. 1973, n. 600 - Scritture contabi- | |

L'esenzione dall'imposta di registro e di bollo delle sentenze di ammissione del credito fiscale al passivo fallimentare (*)

La procedura fallimentare deve ritenersi una procedura esecutiva; non osta a tale conclusione la circostanza che si tratti di una procedura concorsuale. Pertanto le sentenze che ammettono il credito fiscale al passivo fallimentare, a seguito di domanda proposta dal concessionario della riscossione, devono ritenersi atti inerenti alla procedura esecutiva. Ne consegue che tali atti godono dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro che l'art. 66 del d.lgs. n. 122 del 1999 riconosce agli atti ed alle copie relative alle procedure esecutive svolte dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

Comm. trib. prov. Genova, sez. XII, 3 gennaio 2006, n. 220.

(*Omissis*). – Ritenuto in fatto e in diritto che la Gest Line s.p.a. ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate di Chiavari per la riscossione dell'imposta di registro e di bollo relativamente alla sentenza con cui il Tribunale di Chiavari ha accolto l'insinuazione della Gest Line, quale concessionario esattoriale, nel passivo del fallimento Sardanelli;

che il ricorso *de quo* – proposto dal dott. Davide Orsi quale legale rappresentante della Gest Line s.p.a., la cui procura alle liti apposta a margine del citato ricorso (nonostante il contrario assunto dell'Ufficio) è perfettamente valida, pur in presenza di sottoscrizione illeggibile, stante l'espressa indicazione nel ricorso dell'esatto nominativo della persona fisica titolare del potere rappresentativo nonché della produzione in giudizio della documentazione relativa al menzionato potere rappresentativo (cfr. sul punto Cass., 12 novembre 2003, n. 16911) – è indubbiamente fondato;

che invero, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 122 del 13 aprile 1999 secondo cui «sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relative alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo», il concessionario non può essere assoggettato alle imposte di registro e di bollo nell'espletamento della funzione di riscossione e tale deve indubbiamente ritenersi quella esperita nell'ambito della procedura fallimentare, quale procedura esecutiva, non già individuale ma concorsuale;

che conseguentemente in accoglimento del ricorso *de quo* deve disporsi l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato;

che le spese del presente giudizio, attese le circostanze del caso, possono essere equamente compensate tra le parti,

P.Q.M. – La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese. (*Omissis*).

- (*) SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'autonomo giudizio di insinuazione tardiva del credito. – 3. Le funzioni svolte dal concessionario per conto del creditore. – 4. Le esenzioni e/o le esclusioni in tema di imposta di bollo, di imposta di registro e di altre tasse e diritti. – 5. Le ragioni di tali esenzioni e/o esclusioni. – 6. Il fallimento non è assimilabile alla procedura esecutiva.

1. – *Premessa*

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che si condivide nella conclusione, ma non tanto per l'*iter* argomentativo, affronta la questione della tassazione, ai fini dell'imposta di registro e di bollo, delle sentenze con cui il Tribunale accoglie la domanda presentata dal concessionario della riscossione per l'insinuazione del credito fiscale nel passivo fallimentare. Tale sentenza, che ammetteva il credito fiscale al passivo fallimentare, formava oggetto di un avviso di liquidazione, con il quale l'Amministrazione finanziaria chiedeva al concessionario il pagamento dell'imposta di registro e di bollo. Questi impugnava l'avviso di liquidazione, ed il ricorso è stato accolto dai giudici genovesi.

La posizione della Commissione Tributaria Provinciale può essere così sintetizzata: siccome il fallimento è una procedura esecutiva, la sentenza del tribunale (emessa a seguito di domanda di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo), che pronuncia l'ammissione al passivo del credito fiscale, è esente dall'imposta di registro e di bollo. Tale tesi si fonda, dunque, sull'art. 66 del d.p.r. n. 602 del 1973 che concede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo «agli atti ed alle copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo».

Questo è il punto di rilievo della sentenza, la cui disamina non può che partire dalla comprensione del contesto in cui è maturato l'atto impositivo.

2. – *L'autonomo giudizio di insinuazione tardiva del credito*

L'ammissione al passivo fallimentare presuppone la presentazione di una domanda da parte del concessionario della riscossione.

Orbene, la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare, se tempestiva, non comporta l'instaurazione di un giudizio autonomo dinanzi al Tribunale, ma tutto si svolge nell'ambito della procedura fallimentare; pertanto il giudice delegato al fallimento, dopo l'esame delle domande, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con il deposito in cancelleria (art. 97 r.d. n. 267 del 1942, d'ora in poi l. fall.). Dunque l'accertamento del diritto a partecipare al concorso avviene nell'ambito della fase unitaria di verifica e di accertamento, che si svolge dinanzi al giudice delegato al fallimento.

Se, invece, la domanda di ammissione non risulti tempestiva, oppure un creditore non ammesso intenda impugnare lo stato passivo, si incardinerà presso il Tribunale un diverso giudizio rispetto a quello fallimentare, che determina l'iscrizione a ruolo di una nuova causa (art. 168 c.p.c.), la quale si concluderà con una sentenza. Invero le istanze tardive comportano un accertamento del credito di natura giurisdizionale-contenziosa, che sfocia in un autonomo provvedimento giudiziale, che statuisce il diritto del creditore a parte-

La domanda di insinuazione tardiva, ovvero la sentenza con la quale il tribunale accerta il diritto dell'amministrazione a partecipare al concorso, non può considerarsi un atto della procedura esecutiva, come affermato dai giudici genovesi, in quanto la procedura esecutiva segue la sentenza, ma non la precede. Inoltre la titolarità della procedura «fallimentare» è del tribunale e non del concessionario. Dunque per tali sentenze non spetta l'esenzione disciplinata dall'art. 66 del d.lgs. n. 112 del 1999, bensì quella disposta dall'art. 5 della Tabella del registro, che fa riferimento agli «...atti della riscossione... ed alle relative sentenze».

dott. GIUSEPPE ROCCO
Università di Salerno